



GAL CASACASTRA

PSR 2007/2013 IN CAMPANIA – ASSE 4

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DELL' ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI
(Art. 125 D. L.Gsv. 163/2006 e ss.mm.ii.)
(Approvato con Delibere del Consiglio di Amministrazione 16 del 07/10/2011)

(Prot. 348 del 17/10/2011)

Gruppo di Azione Locale
GAL CASACASTRA
Contrada Foresta
84050 – Futani (SA)

Regolamento per la costituzione dell'Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi (art. 125 D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Art.1 – Costituzione Albo Fornitori per beni e servizi.

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) Consorzio Casacastro, in qualità di Stazione Appaltante, intende costituire l'Albo dei fornitori di beni e servizi (ai sensi dell'art. 125, del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii).

Il presente **Regolamento** regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del GAL Consorzio Casacastro.

L'Albo dei fornitori di beni e servizi sarà utilizzato per la definizione di un elenco dei fornitori di comprovata affidabilità a cui attingere ogni qualvolta si intenda provvedere all'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori o uguali a 100.000,00 euro (acquisti in economia), e con le modalità di esperimento delle procedure in economia così come disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (di cui all'Allegato A).

L'albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

Art. 2 - Composizione Albo

L'Albo Fornitori è così articolato:

- **Sezione I : Fornitori di beni**
- **Sezione II : Prestatori di servizi e manutenzioni**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

Nella dicitura “forniture di beni e servizi” non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Le categorie merceologiche per le quali un'impresa potrà chiedere l'iscrizione devono essere coerenti con l'oggetto sociale e non potranno, comunque, essere superiore a quattro.

Art. 3 – Domanda di iscrizione all'Albo;

La domanda (di cui all'allegato B del presente avviso) redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, verrà esaminata da una Commissione interna appositamente nominata dal GAL; la relativa comunicazione darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve pervenire in un plico chiuso, inviato a mezzo raccomandata A/R o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura “Richiesta di Iscrizione all'Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Consorzio Casacastro”, e deve contenere:

- Denominazione/Ragione sociale
 - Indirizzo sede legale

- Forma giuridica
- Indirizzo e-mail e/o fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Albo Fornitori, gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali)
- La categoria o le categorie merceologiche per le quali si intende partecipare, indicando la relativa classifica, come da documento allegato (Allegato A).

Le categorie saranno aggiornate periodicamente (art.9) in relazione alle diverse esigenze del GAL Consorzio Casacastra.

Alla Domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B) deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente, D.P.R. 445/00:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-economico-finanziaria;
- Allegati attestanti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'impresa;
- Certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98;
- Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui sopra presso la sede del GAL, **entro le ore 13.00 del 18 novembre 2011**, al seguente indirizzo:

GAL Consorzio Casacastra
Contrada Foresta
c/o Comunità Montana Lambro, Mingardo e Bussento
84050 Futani (SA).

Gli uffici del GAL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Le istanze pervenute oltre il termine stabilito (ore 13,00 del 18/11/2011) non saranno considerate valide e non farà fede il timbro postale.

E' facoltà del GAL, laddove i competenti organi regionali ne facessero richiesta, di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione di cui sopra.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

I) appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente *“Elenco delle categorie merceologiche”* (Allegato A), corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;

II) capacità tecnico-economico-finanziaria, risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione, concernente:

1. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il

fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnico-economica-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal GAL;

2. l'elenco ed il valore dei principali servizi/forniture realizzate nell'ultimo triennio;

3. indicazione dell'eventuale numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni;

III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL, secondo le modalità di cui all'art. 5.

I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di Iscrizione, secondo l'ordine della domanda stessa, così come acquista al protocollo del GAL.

Nel caso in cui il GAL ne facesse esplicita richiesta, ciascuna ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 5 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Casacasta ha approvato con proprio atto il regolamento per la istituzione e tenuta dell'albo. Il regolamento individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una commissione appositamente istituita così composta:

- Il legale rappresentante del GAL Consorzio Casacasta, con funzioni di Presidente;
- Il Coordinatore;
- Un collaboratore individuato dal Consiglio di Amministrazione.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso, valutata la documentazione presentata, nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.

La Commissione forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle Ditte ritenute idonee nonché la formazione del nuovo Albo Fornitori.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione, a cura del Legale Rappresentante, alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe merceologica sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo del GAL Consorzio Casacasta.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione all'Albo del GAL, sul sito internet della Regione Campania nella sezione Agricoltura, sul sito del GAL www.galcasacasta.it.

Articolo 6 - Utilizzazione dell'Albo

L'Albo fornitori verrà utilizzato nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006.

Per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro il GAL potrà procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento a una delle ditte iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data d'iscrizione, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatarie (nel corso dei precedenti 12 mesi) delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. In ogni caso l'impossibilità della ditta a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l'obbligo di motivare la decisione nel provvedimento a contrattare.

Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino ad euro 100.000,00 l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all'Albo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL di consultare ulteriori ditte non iscritte.

Articolo 7 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, comma 2, dei quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
- nel caso di cui al successivo art. 8 (scadenza dell'iscrizione);
- qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta:

- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del GAL;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

Articolo 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del GAL Consorzio Casacastro ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. Alla scadenza la ditta può presentare nuova domanda di iscrizione.

Articolo 9 - Pubblicazione e Aggiornamento

Il GAL provvederà, di norma con cadenza annuale e precisamente nel mese di novembre di ogni anno, ad aggiornare l'albo dei fornitori, con le modalità di cui al precedente articolo 5. In occasione dell'aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso annuale.

L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte (nei casi contemplati dall'art.7) e l'elenco di quelle non iscrivibili.

Alle nuove ditte iscritte così come alle escluse e a quelle cancellate, verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione di aggiornamento.

Articolo 10 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 11 – Facoltà del GAL

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle ditte interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Consorzio Casacasta di dare corso a procedura di evidenza pubblica nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione. Il GAL Consorzio Casacasta, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi alle Ditte iscritte all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Articolo 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Vallo della Lucania.

Articolo 13 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Consorzio Casacasta verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Futani, 17/10/2011